

PRIMO PIANO

Cattolica risponde alla Consob

Lo scorso 17 giugno la Consob ha scritto a Cattolica una lettera in riferimento al controllo sulla gestione della società, chiedendo l'integrazione di alcune documentazioni già pubblicate. Il gruppo veronese, in una nota diffusa ieri sera, ha risposto nel merito sui punti richiamati dall'autorità. I rilievi riguardano, tra le altre cose, la posizione di solvibilità aggiornata: Cattolica spiega che nel monitoraggio più recente (12 giugno 2020) il solvency ratio di gruppo era del 133%, e quello della capogruppo al 141%. Un altro chiarimento riguarda l'aumento di capitale fino a un massimo di 500 milioni di euro, cifra che "risponde a esigenze di flessibilità" e che "sarà in primis a servizio della capogruppo".

La Consob ha chiesto inoltre una stima degli impatti sul solvency ratio consolidato: Cattolica spiega che rispetto alla citata stima al 12 giugno, "un intervento patrimoniale di 500 milioni di euro porterebbe il solvency ratio del gruppo Cattolica a circa 172%, ampiamente sopra le soglie del sistema di propensione al rischio e all'interno dell'intervallo di valori obiettivo attesi in sede di presentazione del piano industriale 2018-2020 (160%-180%)".

Per leggere la news completa, clicca qui.

Beniamino Musto

RISK MANAGEMENT

Problemi di responsabilità datoriale per il coronavirus

Nonostante l'osservanza delle norme prescritte, ci si chiede fino a che punto una corretta compliance può escludere il rischio di condanna del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente. Altro tema riguarda la posizione che assumeranno gli assicuratori sociali, dal momento in cui l'infezione è stata classificata come infortunio sul lavoro

PRIMA PARTE

Dal momento in cui il governo è intervenuto per definire le condizioni e le modalità dell'uscita dal lockdown, la questione della sicurezza della salute dei dipendenti negli ambienti di lavoro è saltata vementemente alla ribalta.

Escludendo il settore sanitario e quello delle consegne a domicilio, l'infezione da coronavirus non sembrava essere in alcun modo legata al tipo di attività svolta, ma una volta definite le procedure per la ripresa graduale degli esercizi, la questione è esplosa intorno al disposto dell'articolo 42 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, che ha posto a carico dell'Inail la tutela dei lavoratori colpiti dall'infezione da Covid-19 in occasione di servizio.

L'iniziativa dell'esecutivo ha ovviamente creato grande preoccupazione per le imprese e i loro assicuratori, per il timore che si verificasse una valanga di richieste di risarcimento in una fase economica già molto delicata.

L'Inail ha comunque cercato di chiarire la propria posizione a partire dalla circolare n. 13 del 3 aprile 2020, spiegando innanzitutto come, una volta verificata l'origine lavorativa dell'infezione da coronavirus, considerare l'evento come infortunio, anziché malattia, non costituisca poi una gran novità nell'impostazione tradizionale delle sue politiche. Nella circolare n. 22 del 20 maggio scorso, l'assicuratore sociale ha fatto inoltre ordine sul quadro normativo di riferimento, chiarendo una volta per tutte che l'infezione da Covid-19 "come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro".

Secondo l'Inail, il provvedimento in esame ha riaffermato principi vigenti da decenni nell'ambito della disciplina speciale infortunistica riguardante le patologie causate da agenti biologici. Tali fondamenti sono stati a più riprese confermati anche dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità.

Le patologie infettive come l'epatite, la brucellosi, l'Aids, il tetano etc., se contratte in occasione di servizio, sono sempre state inquadrate come infortunio sul lavoro, perché la loro causa virulenta è stata equiparata alla causa violenta tipica dell'infortunio, per quanto gli effetti possano non manifestarsi immediatamente. Pertanto, se il contagio è riconosciuto come occorso durante l'attività lavorativa, le conseguenze della contrazione del coronavirus rientrano nell'operatività della legge n. 1124 del 30 giugno 1965.

L'Inail ha inoltre chiarito un punto importante: gli oneri derivanti da questo provvedimento non incideranno sul tasso medio della copertura prestata, ma verranno posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, senza provocare cambiamenti nella tariffa: non comporteranno, quindi, maggiori oneri per le imprese. (continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

A questo proposito, l'Istituto ha voluto sottolineare come la mancata incidenza degli infortuni da Covid-19 sul premio pagato dal singolo datore di lavoro sia mutuata dal fatto che la contrazione del virus non può essere aprioristicamente ritenuta come un fatto direttamente controllabile dalle aziende. Un po' come accade per gli infortuni in itinere, insomma, l'Inail è pronta a riconoscere la tutela assicurativa al lavoratore, senza che l'evento infortunistico sia imputabile al datore di lavoro.

DIFFICILE STABILIRE L'ORIGINE DEL CONTAGIO

La comunità scientifica, infatti, non sembra essere ancora in grado di comprendere le modalità del contagio: la durata del periodo di incubazione non è chiara e ciò rende praticamente impossibile fornire la prova che il coronavirus sia stato contratto proprio in occasione di lavoro, o non piuttosto in altri contesti.

L'Istituto ha infine stigmatizzato i principi che presiedono all'accertamento dell'infortunio, quando lo stesso derivi da una malattia infettiva, il che presenta già di per sé molte difficoltà a stabilire momento e cause del contagio.

Il riferimento consiste nelle linee guida emanate a suo tempo con la circolare del 23 novembre 1995, n.74:

1. "deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici e virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
2. la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta "presunzione semplice")".

Insomma, è necessario accertare la sussistenza di indizi "gravi, precisi e concordanti" sui quali fondare l'origine professionale del contagio. Ciò implica che non sia possibile desumere alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati: l'Istituto valuterà gli elementi utili relativi all'evento, fondando il riconoscimento dell'origine professionale dell'infezione "su un giudizio di ragionevole probabilità, totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio".

Il fatto che l'Inail accolga la richiesta, dunque, prescinde dal fatto che il datore sia effettivamente colpevole del contagio, essendo per l'azienda scarse le possibilità di difendersi, per le caratteristiche stesse di un'infezione tanto aggressiva e dotata di rapidissima capacità di diffusione.

Tale interpretazione è stata confermata anche dal legislatore, che si è espresso sul tema della responsabilità dell'imprenditore in caso di contagio da Covid-19, in un'interrogazione posta al sottosegretario della commissione Lavoro della Camera, **Stanislao Di Piazza**.

Questi ha dichiarato di considerare problematica "la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole", proprio a causa della "diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo".

L'attribuzione della responsabilità datoriale si enuclea quindi sull'adesione al complesso sistema di regole contenuto nei dispositivi emanati per garantire la salute dei lavoratori. Tra essi è opportuno ricordare anche il protocollo siglato tra sindacati e imprese il 14 marzo (e successivamente aggiornato il 24 aprile), nel quale è prevista la sospensione dell'attività, qualora fosse impossibile assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori stessi.

GESTIONE DEL RISCHIO: LA FUNZIONE DEI PROTOCOLLI

Il decreto 17 marzo 2020 n. 18 e i provvedimenti successivi hanno fornito ai datori di lavoro tutte le informazioni, le linee guida e le istruzioni, per consentire loro di organizzarsi in sicurezza, gestendo il rischio biologico da coronavirus non molto diversamente da quanto avviene per gli altri rischi previsti da ciascun tipo di attività svolta.

L'idea è di permettere alle aziende di impiegare tutte le misure di prevenzione e sicurezza utili a rispettare la normativa di prevenzione vigente, senza dover impiegare le proprie risorse per dimostrare dove il lavoratore abbia effettivamente contratto il virus. Le norme di prevenzione, insomma, non sono state stravolte dall'emergenza e i protocolli previsti dai decreti emanati dal governo hanno semplicemente offerto alle aziende gli strumenti adatti a contestualizzare l'emergenza stessa.

Come accadeva prima della pandemia, i soggetti che ricoprono ruoli di garanzia in azienda potranno essere chiamati a rispondere dei reati di lesione e omicidio colposo, se lavoratori e dipendenti non fossero stati dotati degli strumenti utili a poter svolgere le loro mansioni in sicurezza. (continua a pag. 3)





(continua da pag. 2)

Un esempio del genere potrebbe consistere nel mancato uso dei dispositivi di protezione individuale previsti, come evidenziato da due recenti sentenze delle sezioni lavoro del Tribunale di Firenze (1° aprile 2020) e Bologna (14 aprile 2020), a proposito dei ricorsi promossi dai cosiddetti rider, i lavoratori operanti nel settore del recapito a domicilio di alimenti e cibi da asporto.

Per essi, indipendentemente dal tipo di contratto che li lega al loro datore, è stato ribadito che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato disposta dal Dlgs 81/2015, che prevede che il lavoratore sia soggetto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che il datore sia tenuto al rispetto del disposto del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Questo implica l'obbligo per l'azienda di fornire al lavoratore gli strumenti di protezione individuale per fronteggiare il rischio di contagio da Covid-19.

Cinzia Altomare

(La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di mercoledì 24 giugno)

MERCATO

Progetica e Poste per la cultura finanziaria

Avviata una collaborazione fra le due società per favorire la conoscenza di nozioni utili per le famiglie italiane

Progetica ha avviato una collaborazione con **Poste Italiane** per favorire la diffusione della cultura finanziaria attraverso una serie di attività formative. Il progetto, come illustra un comunicato stampa, "mira a fornire conoscenze sempre più approfondite della materia e ad aiutare le famiglie ad avere sempre maggiore consapevolezza nelle scelte di risparmio e investimento per pianificare i progetti di vita futuri.

La collaborazione avrà inizio con la messa online sul sito di Poste Italiane di un'intera sezione dedicata all'educazione finanziaria: all'interno gli utenti potranno trovare indicazioni utili in materia di risparmio, investimento, pensione, protezione e gestione delle proprie finanze per raggiungere gli obiettivi dell'intero nucleo familiare. Tutti questi temi saranno affrontati anche attraverso una serie di pillole video, che aiuteranno gli utenti a comprendere le proprie necessità per superare tutti gli imprevisti della vita. L'intero progetto sarà focalizzato sui bisogni dei cittadini, prima ancora che sui fenomeni finanziari o sulle soluzioni da adottare per superare eventuali criticità.

La collaborazione prevede anche la progettazione di attività formative che saranno svolte in remoto e in presenza, mirate a trasmettere ai cittadini nozioni utili per gestire le proprie finanze e affrontare al meglio tutte le necessità della vita familiare.

G.C.

CRIF Digital Next

Your next digital step
toward Open Insurance & Sustainable Business

digitalnext.crif.it

CRIF
Together to the next level

#75
giugno 2020

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

RISCA RIPARTI

ATTUALITÀ

22 DISTRIBUI

enza utile
aese

Coronavirus,
gli agenti
chiedono aiuti

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 23 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577